

## CHIARIMENTI N. 3 A TUTTO IL 1/4/2017

### QUESITO 10 - (pervenuto in data 28/03/2017 n. 53598/20AC prot.)

#### 10.1 Domanda

Come definito dall'art.7 del Disciplinare di gara, pag.11 punto 2, l'importo dei servizi di fattibilità tecnica ed economica, relazione geologica, progetto definitivo, progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è stabilito in € 773.950,60 (euro); l'importo dei servizi di Direzione Lavori, Misure e contabilità e Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione è pari a € 531.851,73 (euro), per un Importo complessivo dei Servizi di Ingegneria equivalente a € 1.305.802,33(euro)

Analizzando il documento di gara "CO01 Calcolo Sommario della Spesa", osserviamo che le spese per le attività oggetto della gara sono così ripartite:

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti d laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	€ 40.000,00
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi + collaudi	€ 1.264.864,10
i) Relazione geologica (ne documento arrotondata a 41.000€	€ 40.928,23
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.345.802,33</b>

Dalla tabella precedente, si evince che la somma di b) + i), è pari a € 1.305.802,33, equivalente all'importo complessivo a base di gara dal quale appare escluso l'importo a) fatto salvo per una sola voce appartenente al progetto definitivo, la QbII.07 Rilievi planoaltimetrici , equivalente a 6.975,67 €.

Alla luce di quanto suesposto **si chiede siano definite le modalità con cui saranno riconosciuti gli oneri professionali relativi alle attività comprese nella voce a).**

**Risposta:** Per quanto attiene agli oneri professionali relativi alle indagini e le eventuali prove di laboratorio per materiali, compresi nella voce a), ove necessario, saranno a carico dell'ASP.

#### 10.2 Domanda

L'elenco degli interventi oggetto della gara, al punto 2.1 dell'elaborato "A01 Documento Preliminare alla Progettazione" include (lettera f) la "Ridistribuzione dei reparti chirurgia, ortopedia, ostetricia – ginecologia e pediatria". Dall'analisi dei documenti a base di gara e dal calcolo sommario della spesa, non si evincono importi destinati a tali opere.

Si chiede quindi conferma che la richiesta "ridistribuzione e adeguata sistemazione" delle aree di degenza e relativi servizi allocati nei piani primo e secondo del plesso esistente, sia una riorganizzazione a livello esclusivamente "gestionale" (attribuzione degli spazi resi liberi ad altre unità operative con lavori di ordinaria manutenzione effettuati dall'azienda) e non un intervento di riorganizzazione edilizia.

In ogni caso, **si chiede siano rese disponibili le planimetrie dello stato di fatto dei diversi reparti** del plesso esistente.

**Risposta:** Documentazione già pubblicata in data 28/03/2017.

### 10.3 Domanda

Con riferimento ai requisiti d'idoneità professionale di cui all'Art. 11 – Condizioni di partecipazione e criteri di selezione – del Disciplinare di gara, si chiede conferma che:

il requisito riguardante la Categoria Edilizia E.10, ex D.M. 143/2013 è soddisfatto anche da lavori appartenenti alla classe e categoria Id, ex L. 143/49 come da tavola Z-1 del ex D.M. 143/2013 qualunque sia l'identificazione dell'opera, come riconosciuto dalla DELIBERA del 14 settembre 2016 "Linee guida n.1 in merito agli indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" che riporta quanto segue: "Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare...";

**Risposta: Si rimanda alla risposta al Quesito 2**

### 10.4 Domanda

Con riferimento ai requisiti d'idoneità professionale di cui all'Art. 11 – Condizioni di partecipazione e criteri di selezione – del Disciplinare di gara, si chiede conferma che il requisito riguardante la Categoria Edilizia E.10, ex D.M. 143/2013 è soddisfatto anche da lavori appartenenti alla classe e categoria Ic, ex L. 143/49 come da tavola Z-1 del ex D.M. 143/2013, con destinazione d'uso analoga all'oggetto dell'intervento (OSPEDALI), come riconosciuto dalla DELIBERA del 14 settembre 2016 "Linee guida n.1 in merito agli indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" che riporta quanto segue: "In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della legge n.143/1949, si indica alle stazioni appaltanti di evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare. In particolare, per le opere di edilizia ospedaliera, identificate dal decreto ministeriale 17 giugno 2016, nella categoria E.10, deve essere indicata la corrispondenza con le opere precedentemente classificate dalla legge n. 143/1949 quali I/d (alla quale erano ascrivibili in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica); si osserva, invece, come, in base alla classificazione di cui alla tabella dell'art. 14 della legge n. 143/1949 gli ospedali risultassero riconducibili anche alla classe e categoria I/c, con una valutazione circa la complessità delle opere da ritenersi da tempo superata....."

**Risposta: Si conferma la validità di quanto sopra riportato ed in particolare con rinvio a quanto riportato ai punti 2 e 3 della sezione V delle Linee guida n. 1 approvate con delibera ANAC n. 973 del 14/9/2016.**

### QUESITO 11 - (pervenuto in data 29/03/2017 n. 54052/20AC prot.)

#### Domanda

In merito ai tre servizi affini di cui alla lett. a) dell'art. 21 del disciplinare di gara, si chiede se possono essere presentati servizi di sola progettazione prestati all'estero in quanto non applicabile la normativa italiana in merito al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. In caso affermativo si chiede di confermare che la presentazione di tali servizi non comporti in alcun modo una penalizzazione in termini di punteggio attribuibile ai sensi dell'art. 23 del suddetto disciplinare.

**Risposta: Si, è possibile presentare progetti presentati all'estero e che risultino fiscalmente dimostrabili all'estero purché abbiano le caratteristiche richieste dal Disciplinare di gara. Verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, lettera vvvv) del Codice, che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera. Si precisa inoltre che, come espressamente riportato alla lettera a) del punto 1 dell'art. 1 del Disciplinare di gara "I tre servizi potranno essere complessivi (Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**

*più Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) o parziali, di cui almeno uno dovrà comprendere la Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed almeno uno dovrà comprendere la Direzione Lavori ed il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”.*

**QUESITO 12 - (pervenuto in data 31/03/2017 n. prot. 56118)**

**Domanda:**

Considerato che solo in data 28/03/2017 sono stati pubblicati sul portale tutti gli elaborati necessari all'adempimento di quanto previsto all'art.21 del Disciplinare di Gara "Offerta Tecnica" con particolare riferimento al punto d). Nello specifico, questa integrazione ha ridefinito il layout distributivo sia del livello seminterrato del corpo di fabbrica esistente che del livello 0 dell'ampliamento.

Si chiede una congrua proroga atta a riformulare l'offerta secondo le nuove indicazioni riportate negli elaborati pubblicati in data 28/03/2017 considerando l'importanza di tali indicazioni ed essendo determinanti per consentire di sviluppare l'offerta tecnica nel miglior modo possibile.

**Risposta: Preliminarmente si precisa che i file pubblicati in data 28/03/2017 in formato DWG sono gli stessi già pubblicati precedentemente in formato PDF, dunque non aggiungono altro rispetto a quanto indicato al momento della pubblicazione della procedura di gara. Ne scaturisce che la richiesta di proroga dei termini di presentazione delle offerte non può essere accolta data l'insussistenza dei casi all'uopo prefissati dall'art. 79, comma 3, del D.Lgs n.50/2016.**

**QUESITO 13 - (pervenuto in data 31/03/2017 n. prot. 56124)**

**Domanda**

Si CHIEDE di confermare che:

- a dimostrazione del punto a) art. 21 del Disciplinare di Gara (pag. 27) la documentazione descrittiva, grafica o fotografica riguardante i tre servizi deve essere costituita da un numero massimo di 10 cartelle formato A4 (stampa su una sola facciata – carattere Arial 11 o similare – interlinea singola – margine superiore e inferiore 2,5 cm e margine destro e sinistro 2 cm) per ciascun servizio;

**Risposta: Leggasi risposta al Quesito 9.5.**

- a dimostrazione dei punti b) c) d) art. 21 del Disciplinare di Gara (pagg. 28-29) la relazione deve essere costituita da un numero massimo complessivo di 30 cartelle formato A4 (stampa su una sola facciata carattere Arial 11 o similare – interlinea singola – margine superiore e inferiore 2,5 cm e margine destro e sinistro 2 cm) con allegato un numero massimo complessivo di 5 elaborati grafici (nei formati da A4 a A0)

**Risposta: Leggasi risposta al Quesito 9.5.**

**QUESITO 14 - (pervenuto in data 31/03/2017 n. prot. 57027)**

**Domanda:**

In riferimento alla procedura in oggetto e a seguito del chiarimento n. 9.5, si chiede conferma sul fatto che i tre servizi di cui all'elemento A) sono da considerare inclusi nelle 30 cartelle in formato A4 e pertanto da ritenere refuso quanto prescritto a pag. 27:

Per ogni intervento potranno essere presentate un numero massimo di 10 (dieci) cartelle formato A4, con stampa su una sola facciata, piè pagina riportante il numero di pagina, interlinea singola, carattere Arial 11 o similare, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm

In tal caso si chiede di specificare se viene stabilito un numero massimo di pagine dedicato al suddetto elemento di valutazione.

**Risposta: Si conferma la risposta al Quesito 9.5.**

**QUESITO 15 - (pervenuto in data 03/04/2017 n. prot. 57251)**

**Domanda**

Si chiede conferma

- che la domanda di partecipazione (elaborato 4) è unica e compilata dalla Capogruppo Mandataria e sottoscritta da tutti i soggetti costituendo il raggruppamento;

**Risposta: Si**

- che la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di cui all'art. 11 del disciplinare di gara (elaborato 6) è unica e compilata dalla Capogruppo Mandataria e sottoscritta da tutti i soggetti costituendo il raggruppamento. In questo caso la Capogruppo Mandataria indicherà i requisiti richiesti alle lettere a), b), c) e d) dell'elaborato 6 per sé e per ciascuna delle mandanti, specificando ovviamente per ciascun componente i relativi requisiti dichiarati;

**Risposta: Si**

- che nel DGUE alla Parte IV Criteri di selezione le lettere B e C non vanno compilate in quanto le stesse informazioni sono riportate nella dichiarazione di possesso dei requisiti (elaborato 6)

**Risposta: Si**

- di specificare gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

**Risposta: Pubblicazione 2017/S 043-078519 avvenuta sulla GUUE in data 02/03/2017.**

**QUESITO 16 - (pervenuto in data 03/04/2017 n. prot. 57357)**

**Domanda**

Con riferimento alla gara in oggetto, in considerazione del fatto che alcune specifiche (vedi specifica su RMN) nonché gli elaborati grafici in formato editabile (DWG) sono stati consegnati soltanto in data 27/3 (unitamente ai chiarimenti n.2) e che durante il sopralluogo sono emerse ulteriori criticità, al fine di poter valutare in modo più approfondito e completo le proposte migliorative da proporre in sede di offerta tecnica, si chiede cortesemente di voler concedere una proroga di almeno due settimane rispetto alla data di consegna stabilita.

**Risposta: Si rimanda alla risposta al Quesito 12.**

**QUESITO 17 - (pervenuto in data 03/04/2017 n. prot. 57527)**

**Domanda**

Si chiede cortesemente di confermare la possibilità che la dimostrazione dei requisiti richiesti (Art.11 punto 2 lettere b) e c) per le categorie S.06 e IA.04 possa avvenire anche con certificazioni di regolare esecuzione di precedenti lavori appartenenti rispettivamente alle classi IG e IIIC.

**Si conferma che, rispettivamente, le classi S.06 "Strutture Speciali" e IA.04 "Impianti elettrici" sono dimostrabili anche con le classi e categorie I/G e IIIC della Legge 143/1949 come evidenziato nella Tavola Z-1 "Categorie delle opere - parametro del grado di complessità - classificazione dei servizi e corrispondenze" allegata al Decreto ministeriale 17 giugno 2016.**

Si chiede inoltre di poter effettuare il sopralluogo così come indicato nel Disciplinare di gara all'Art. 8 p.10 - lunedì 10/04 alle ore 10,30 -

**Risposta: Si rinvia alle disposizioni in merito dell'art. 8 del Disciplinare di gara.**

**QUESITO 18 - (pervenuto in data 03/04/2017 n. prot. 57529)**

**18.1 Domanda**

Il Disciplinare di gara stabilisce all'art. 11 le Condizioni di partecipazione ed i criteri di selezione e, al comma 3 lett b), specifica che:

"i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alla lettera B punti a) e b) devono essere posseduti e dimostrati in misura maggioritaria dalla mandataria e per il restante dalle mandanti, mentre il requisito di cui al punto c) che non è frazionabile e pertanto deve essere posseduto da uno solo dei componenti il RTP".

In riferimento ai “lavori di punta” (requisito lettera B punto c) si chiede di conferma se, in linea con quanto sostenuto dall’ANAC (parere 156/2015), la non frazionabilità del requisito affermata dal Disciplinare sia da intendersi nell’ambito di ciascuna classe e categoria ossia che la coppia dei lavori di punta di ogni classe e categoria deve essere posseduto da uno dei soggetti del raggruppamento e non che il requisito di tutti i servizi di punta complessivamente inteso (ovvero due servizi di punta per la E.10, due servizi di punta per la S.06, due servizi di punta per la IA.01, due servizi di punta per la IA.02 e due servizi di punta per la IA.04) debba essere posseduto da uno solo dei componenti.

In riferimento ai “lavori di punta” si chiede se anche tale requisito debba essere posseduto in misura maggioritaria dal mandatario.

**Risposta:** In proposito si ribadisce e conferma integralmente quanto stabilito alla lettera b) del punto 3 della lettera C dell’art. 11 del Disciplinare di gara che espressamente recita *“i requisiti di capacità economico - finanziaria di cui alla lettera B, punti a) e b) devono essere posseduti e dimostrati in misura maggioritaria dalla mandataria e per il restante dalle mandanti, mentre il requisito di cui al punto c) che non è frazionabile e pertanto deve essere posseduto da uno solo dei componenti il RTP/Consorzio”* ed ancora si riporta in proposito quanto stabilito al punto 2.2.3.2. delle Linee guida n. 1 approvate con deliberazione ANAC n. 973 del 14/9/2016, che espressamente riportano: *“il requisito di cui al paragrafo 2.2.2, lett. c), della presente parte IV non è frazionabile”*.

## 18.2 Domanda

Il Disciplinare di Gara art. 21 “Contenuto della Busta B- Offerta Tecnica” comma 1 individua distintamente gli elementi di valutazione dell’offerta (per i quali analiticamente si ritrova giusto riscontro, in termini di punteggio massimo da attribuire, all’art. 23 comma 3) e indica dettagliatamente gli elaborati da redigere.

- Per l’elemento di valutazione a), “Professionalità e adeguatezza dell’offerta con riferimento all’esperienza specifica acquisita in servizi affini”, si richiede una documentazione descrittiva grafica o fotografica relativa ad una massimo di tre servizi e si specifica che, per ogni intervento, potranno essere presentate un numero massimo di 10 cartelle formato A4 (...). (quindi un totale di  $n.10 \times 30 = 30$  cartelle A4)  
(PUNTEGGIO MAX :  $15+10+10=35$ )
- Per la valutazione relativa alle caratteristiche metodologiche dell’offerta si richiede una relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni articolata nei seguenti paragrafi:

b) Metodologia esecutiva

c) Struttura organizzativa, organizzazione e qualifica del personale effettivamente utilizzato nell’appalto

d) Piano di lavoro e modalità di verifica

costituita da una massimo di 30 cartelle formato A4 (...) nonché un massimo di n.5 elaborati , nei formati da A4 ad A0 da allegare alla stessa

(PUNTEGGIO MAX :  $20+15+10=45$ )

Si specifica che la relazione dovrà essere unica in quanto è rilevante l’illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni.

Alla luce di quanto su richiamato, risulterebbe chiaro, pertanto, che

a) la caratteristica di unicità faccia riferimento a questo secondo blocco di valutazione e non già al primo che risulta riferito non alle caratteristiche metodologiche, ma alla professionalità posseduta;

b) nel dettagliare la relazione unica si fa specifico riferimento ai paragrafi da inserire e in questi ultimi non compare in nessun modo l’elemento di valutazione a) “Professionalità ed adeguatezza dell’offerta con riferimento all’esperienza specifica acquisita”;

c) nell'ipotesi in cui si prefigurasse un'unica relazione complessiva rappresentativa tanto della professionalità posseduta, tanto delle caratteristiche metodologiche dell'offerta, risulterebbe incongruente il numero di cartelle assegnato: potendo in termini di professionalità presentare 3 servizi per complessivamente 30 cartelle e dovendo allo stesso tempo essere la relazione unica composta da n. max. 30 cartelle risulterebbe evidentemente nullo il numero di cartelle da dedicare alle caratteristiche metodologiche dell'offerta.

Si richiede pertanto conferma alla Stazione Appaltante se:

1) nella Busta B – Offerta Tecnica debbano essere inserite

a) una documentazione descrittiva, grafica o fotografica (relativa a max 3 servizi per complessivo n. 30 cartelle formato A4;

b) una relazione costituita da massimo 30 cartelle formato A4 (relativa alle caratteristiche metodologiche)

c) max 5 elaborati grafici relativi alla relazione di cui al precedente punto b) (metodologica).

2) per i 5 elaborati grafici, per i quali si prescrive formato da A4 ad A0 a discrezione del concorrente, possano pertanto intendersi anche 5 elaborati tutti A0.

**Risposta:**

1) **La Busta B dovrà contenere un'unica relazione costituita da un massimo di 30 (trenta) cartelle formato A4, esclusi indice e copertina. Nella Busta B dovranno poi essere inseriti un massimo di nr. 5 elaborati grafici, da allegare alla relazione.**

2) **Si.**

### **QUESITO 18.3**

Il Disciplinare di Gara art. 21 comma 1 lett a) in riferimento alla Documentazione descrittiva, grafica o fotografica da predisporre per la valutazione di “ Professionalità e adeguatezza dell'offerta con riferimento all'esperienza specifica acquisita in servizi affini” fa riferimento ad un massimo di tre SERVIZI, poi, congruentemente con il punteggio assegnabile, specifica che i SERVIZI dovranno rendere evidenza della professionalità ed adeguatezza posseduta sul piano architettonico, sul piano strutturale e sul piano impiantistico ed infine nel definire dettagliatamente il numero di cartelle massime da redigere parla di INTERVENTI.

Si richiede alla Stazione Appaltante di chiarire:

- se sia corretto intendere che il numero massimo di servizi (pari a 3) sia riferito ad ogni singolo settore specifico di progettazione (architettonico, strutturale, impiantistico) e pertanto si debba far riferimento a complessivamente massimo n. 9 servizi (3 servizi x 3 settori progettuali);
- se, in ogni caso, sia corretto intendere il termine servizio equivalente a intervento e pertanto in caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, qualora per uno stesso intervento (= stessa opera realizzata) un mandante avesse espletato il servizio di progettazione architettonica, un mandante il servizio di progettazione strutturale ed un terzo il servizio di progettazione impiantistica questo intervento sia da intendersi come un unico servizio (per il quale è possibile redigere n. max. 10 cartelle) e che il limite massimo stabilito (n. 3) faccia riferimento alle opere(= interventi) e non già ai servizi intendendo questi ultimi distinti per i singoli settori di pertinenza (architettonico, strutturale ed impiantistico)

**Risposta:**

- **Il concorrente dovrà riportare la descrizione di massimo tre servizi eseguiti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la pubblicazione del bando di Progettazione Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione volti in particolare alla ricerca di soluzioni tecniche e architettoniche a carattere ambientale, di risparmio energetico e a basso impatto ambientale e/o Direzione Lavori e/o Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, di cui almeno uno dovrà comprendere la Progettazione e il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e uno dovrà comprendere la Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di cui evidenziare le seguenti specificità:**
  - **professionalità o adeguatezza dell'offerta sul piano architettonico;**

- professionalità o adeguatezza dell'offerta sul piano strutturale;
- professionalità o adeguatezza dell'offerta sul piano impiantistico.
- **Si, il termine servizio è equivalente a intervento e per ognuno è possibile redigere n. max. di 10 cartelle.**

**QUESITO 19 - (pervenuto in data 03/04/2017 n. prot. 57573)**

**19.1 Domanda**

Relativamente alla gara in oggetto ed in particolare all'Art. 11 – Condizioni di partecipazione e criteri di selezione del Disciplinare, si chiede conferma che:

1A) Relativamente a un raggruppamento temporaneo non costituito, non c'è obbligo di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di qualificazione (ANAC nel Parere n. 115 del 06/06/2014);

**Risposta: Si conferma.**

2B) Viene indicata la categoria E.10 a cui corrisponde un grado di complessità pari a 1,20. Si chiede conferma, come sancito anche da Linea Guida ANAC n°1 del 14/09/2016, che è possibile impiegare a comprova dei requisiti, lavori in classe differenti dalla E.10 rispettando il grado di complessità di 1,20 all'interno delle Id (L143/49).

**Risposta: Si rimanda alla risposta al Quesito 2**

**19.2 Domanda**

Relativamente al Disciplinare, Art. 8 comma 14, si vuole evidenziare che il sopralluogo sia attività nella quale si acquisiscono informazioni necessarie alla predisposizione della offerta, e può accadere che a valle del sopralluogo si determini la necessità di includere nel Raggruppamento temporaneo non costituito ulteriori professionalità (anche mandanti) per rendere una migliore offerta alla Stazione Appaltante e questo determinerebbe un diverso assetto del RTI costituendo rispetto a quello per cui è stato eseguito il sopralluogo. Si chiede conferma che non sia necessario rieseguire il sopralluogo in caso di variazione dell'assetto del RTI purché almeno uno degli operatori economici abbia eseguito il sopralluogo indipendentemente dalla delega con la quale ha eseguito il sopralluogo stesso.

**Risposta: Si conferma che in ogni caso, quali che siano le circostanze che si potrebbero evidenziare anche in sede di sopralluogo, in caso di RTI costituito e/o costituendo il sopralluogo può essere effettuato o congiuntamente o da un operatore soltanto, munito di delega rilasciata dagli altri operatori così come prescritto dal comma 14 dell'art. 8 del Disciplinare di gara.**